



COMUNE DI SAVONA

Settore Lavori Pubblici e Ambiente



**REGOLAMENTO DEI SERVIZI MORTUARI
E CIMITERIALI**

INDICE GENERALE

CAPO I - DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1 Denuncia di morte	pag. 5
Art. 2 Denuncia della causa di morte	pag. 5
Art. 3 Generalità del defunto	pag. 5
Art. 4 Accertamento della morte e della causa di morte	pag. 5
Art. 5 Visita necroscopica	pag. 6
Art. 6 Sepoltura dei prodotti abortivi	pag. 6

CAPO II - OSSERVAZIONE DELLE SALME

Art. 7 Termini	pag. 6
Art. 8 Provvidenze nel periodo di osservazione	pag. 7
Art. 9 Locali di osservazione	pag. 7
Art. 10 Autorizzazione alla chiusura del feretro e al seppellimento	pag. 7
Art. 11 Autorizzazione ad eseguire imbalsamazioni e trattamenti conservativi	pag. 7
Art. 12- Riscontro diagnostico – Rilascio di cadaveri a scopo di studio – Autopsie – Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico – Imbalsamazione	pag. 7

CAPO III – FERETRI

Art. 13 Obbligo del feretro individuale	pag. 8
Art. 14 Qualità e caratteristiche dei feretri	pag. 8
Art. 15 Feretri gratuiti – Fornitura	pag. 8
Art. 16 Chiusura del feretro	pag. 8
Art. 17 Apparecchi riduttori – Lenzuola di materia plastica	pag. 8
Art. 18 Verifica casse mortuarie	pag. 9
Art. 19 Piastrina	pag. 9
Art. 20 Controllo sanitario dei feretri – Iniezioni conservative	pag. 9

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 21 Servizio di trasporto delle salme	pag. 9
Art. 22 Vigilanza	pag. 9
Art. 23 Oneri per il trasporto delle salme	pag. 10
Art. 24 Trasporto delle salme a carico del Comune e recupero salme	pag. 10
Art. 25 Obblighi delle imprese di onoranze funebri	pag. 10

CAPO V – CIMITERI

(articoli da 26 a 39 non più in vigore)	
Art. 40 Costruzione e ampliamento dei cimiteri	pag. 11
Art. 41 Civici cimiteri	pag. 11
Art. 42 Civico cimitero di Zinola - Zone	pag. 12
Art. 43 Ricevimento salme	pag. 12
Art. 44 Deposito salme in camera mortuaria	pag. 12

CAPO VI – INUMAZIONI

Art. 45 Campi per inumazioni - Fosse	pag. 13
Art. 46 Preparazione delle fosse	pag. 13
Art. 47 Inumazioni	pag. 13

CAPO VII – TUMULAZIONI

Art. 48 Tumulazioni	pag. 13
Art. 49 Apertura dei sepolcri – Accertamenti	pag. 14
Art. 50 Modalità di tumulazione – Caratteristiche dei sepolcri	pag. 14
Art. 51 Tumulazione provvisoria	pag. 14
Art. 52 Traslazioni	pag. 15
Art. 53 Divieto di rotazione – Salme o resti in soprannumero	pag. 15

CAPO VIII - SEPOLTURE PRIVATE

Art. 54 Concetto di concessione	pag. 16
Art. 55 Diritto di sepolcro	pag. 16
Art. 56 Successione	pag. 16
Art. 57 Diritto di sepolcro - Opposizione	pag. 16
Art. 58 Durata della concessione	pag. 17
Art. 58 Bis Concessione a viventi di manufatti oggetto di retrocessione	pag. 17
Art. 59 Permuta dei sepolcri	pag. 17
Art. 60 Restituzioni	pag. 18
Art. 61 Temporaneità – Scadenza	pag. 18
Art. 62 Modalità di concessione	pag. 18
Art. 63 Stato di abbandono	pag. 18
Art. 64 Decadenza	pag. 18
Art. 65 Soppressione delle sepolture e dei cimiteri	pag. 19

CAPO IX - CREMAZIONE (articoli da 66 a 76)

Modificato dall'allegato disciplinare relativo alla cremazione, la conservazione e la dispersione delle ceneri

CAPO X – ESUMAZIONI

Art. 77 Esumazioni ordinarie	pag. 19
Art. 78 Avvisi	pag. 20
Art. 79 Esumazioni straordinarie	pag. 20
Art. 80 Destinazione dei resti ossei	pag. 20
Art. 81 Ossario	pag. 21
Art. 82 Dispersione di ossa	pag. 21
Art. 83 Salme indecomposte	pag. 21

CAPO XI – ESTUMULAZIONI

Art. 84 Termini e modalità	pag. 21
Art. 85 Estumulazioni a richiesta	pag. 22

CAPO XII – ORNAMENTI FUNEBRI – MONUMENTI

Art. 86 Fosse dei campi per inumazioni	pag. 22
Art. 87 Zone di terreno per la costruzione di tombe	pag. 22
Art. 88 Manutenzione dei sepolcri	pag. 22
Art. 89 Opere di restauro	pag. 22
Art. 90 Iscrizioni sulle lapidi	pag. 23
Art. 91 Disposizioni tecniche	pag. 23
Art. 92 Disponibilità degli ornamenti in disarmo	pag. 24
Art. 93 Coltivazione di piante e arbusti	pag. 24
Art. 94 Ceri e lampade	pag. 24

CAPO XIII – IMPRESE E LAVORI

Art. 95 Imprese private	pag. 25
Art. 96 Permessi di costruzione	pag. 25
Art. 97 Modalità per il rilascio dei permessi	pag. 25
Art. 98 Consegna dell'area – Vigilanza lavori – Agibilità delle sepolture	pag. 25
Art. 99 Materiali di scavo	pag. 26
Art. 100 Deposito materiali	pag. 26
Art. 101 Divieto di sosta dei veicoli	pag. 26
Art. 102 Responsabilità	pag. 26
Art. 103 Orario di lavoro	pag. 26
Art. 104 Sospensione dei lavori	pag. 26

CAPO XIV – CAMERA MORTUARIA E SALA AUTOPTICA

Art. 105 Camera mortuaria	pag. 27
Art. 106 Caratteristiche della camera mortuaria	pag. 27
Art. 107 Camera per autopsia	pag. 27
Art. 108 Divieti	pag. 27

CAPO XV – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 109 Competenza	pag. 27
Art. 110 Orario dei cimiteri	pag. 27
Art. 111 Divieto d'ingresso	pag. 28
Art. 112 Circolazione dei veicoli	pag. 28
Art. 113 Divieti speciali – norme operative	pag. 28
Art. 113 bis Possibilità di accesso nelle aree cimiteriali con animali d'affezione	pag. 29
Art. 113 ter Personale Cimiteriale	pag. 29
Art. 114 Taglio dell'erba	pag. 30
Art. 115 Registro dei reclami	pag. 30
Art. 116 Responsabilità	pag. 30
Art. 117 Validità delle norme regolamentari	pag. 30

DISCIPLINARE RELATIVO LA CREMAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 1 Oggetto e finalità	pag. 31
Art. 2 Impianto crematorio	pag. 31
Art. 3 Cremazione	pag. 31
Art. 4 Conservazione, dispersione	pag. 31
Art. 5 Aree destinate	pag. 31
Art. 6 Manifestazione di volontà	pag. 31
Art. 7 Verbalizzazione e registrazione	pag. 32
Art. 8 Urne cinerarie	pag. 32
Art. 9 Affidamento delle ceneri	pag. 32
Art. 10 Dispersione delle ceneri – modalità	pag. 32
Art. 11 Luoghi di dispersione delle ceneri - soggetti incaricati	pag. 33
Art. 12 Modulistica e procedure	pag. 33
Art. 13 Informazione ai cittadini	pag. 33
Art. 14 Controlli e sanzioni	pag. 33

CAPO I

DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 1 Denuncia di morte

La dichiarazione di morte deve essere presentata al più presto possibile, comunque non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile, da parte dei familiari o di chi per essi; in mancanza, o quando la morte avviene senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione deve trasmettere avviso della morte all'Ufficiale dello Stato Civile nei termini fissati dal comma precedente.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali, anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne deve dare subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incaricherà altresì dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

Articolo 2 Denuncia della causa di morte

E' fatto obbligo ai medici, per ogni caso di morte di persona da essi assistita, di denunciare al Sindaco la causa della morte su apposita scheda, stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte deve essere fatta dal medico necroscopo.

Articolo 3 Generalità del defunto

I dichiaranti, enti o privati, all'atto della denuncia, devono fornire, con precisione, le generalità del defunto, nonché l'ora, il giorno e il luogo della morte e quanto altro previsto dall'art.1 dell'Ordinamento dello stato civile.

Articolo 4 Accertamento della morte e della causa di morte

L'Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la denuncia o la notificazione di cui all'art.1, promuove l'accertamento della morte e della sua causa e dispone la vigilanza della salma.

Per i deceduti fuori dagli ospedali, l'accertamento viene effettuato prima dal medico curante e dopo dal medico necroscopo. Il primo trasmette all'Ufficiale dello Stato Civile la relazione di morte e la scheda MOD. ISTAT; il secondo rilascia il certificato necroscopico. Tali atti devono essere consegnati all'Ufficiale dello stato civile. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate ai sensi dell'art. 4 del DPR 21 ottobre 1975, n. 803.

Articolo 5

Visita necroscopica

La visita necroscopica, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, ha per oggetto la constatazione della morte e il riconoscimento della causa di essa, l'accertamento dell'esistenza o anche il solo sospetto di eventuali reati e l'adozione di provvedimenti a tutela della sanità e igiene pubblica. A tale scopo il medico necroscopo compila l'apposito certificato.

Ove risulti o sorga comunque il sospetto, che la morte non sia dovuta a causa naturale deve essere trasmesso immediato rapporto all'Autorità giudiziaria, alla quale compete il rilascio del nullaosta al seppellimento, nonché a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 6

Sepoltura dei prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere accolti, con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione o dall'estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Ufficiale Sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

OSSERVAZIONE DELLE SALME

Articolo 7

Termini

Nessuna salma può essere chiusa in cassa, sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata, né sottoposta ad applicazione di materia plastica per rilevarne l'effigie, prima che siano trascorse le 24 o le 48 ore di osservazione di cui agli artt. 8, 9 e 10 del R.P.M. ferma l'osservanza delle norme di cui al successivo articolo.

Detti termini possono essere ridotti in caso di morte per malattia infettiva o per maciullamento o per iniziata decomposizione o quando altre speciali ragioni lo richiedono.

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo quando siano accertati segni evidenti di putrefazione. Tali eccezioni devono essere autorizzate dal Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

Su richiesta, il Sindaco può autorizzare che la salma sia trattenuta a domicilio entro le 48 ore e comunque non oltre le 72 ore, sempre che gli consti, in modo non dubbio, da attestazione scritta dell'Ufficiale Sanitario che sia escluso o rimosso ogni pericolo per la salute pubblica.

Articolo 8

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali da favorire eventuali manifestazioni di vita, con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, o se in locali di osservazione, da parte del personale addetto.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva, L'Ufficiale Sanitario provvede, di volta in volta, per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 9

Locali di osservazione

Appositi locali sono destinati a deposito per l'osservazione delle salme.

Nei locali di osservazione sono ricevute le salme di persone:

- decedute in abitazioni anguste o inadatte o nelle quali non sia comunque conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- decedute per qualsiasi causa sulla pubblica via o in luogo pubblico– sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

L'ammissione è disposta dall'Ufficiale Sanitario o dall'Autorità giudiziaria.

Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza dei familiari.

Le salme di persone morte da malattia contagiosa o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato deposito, l'accesso al quale è vietato.

Articolo 10

Autorizzazione alla chiusura del feretro e al seppellimento

La chiusura del feretro e le procedure conseguenti di inumazione, tumulazione, cremazione devono essere sempre precedute dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, salvo il caso di cui al precedente art. 5, secondo comma.

Analoga autorizzazione è richiesta, in caso di rinvenimento di parti anatomiche e ossa umane, per la loro destinazione, previo nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 11

Autorizzazione ad eseguire imbalsamazioni e trattamenti conservativi

Le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e l'applicazione di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie, devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti sotto il controllo dell'Ufficiale Sanitario, con l'osservanza delle norme di cui agli artt.45 e 46 del R.P.M.

Articolo 12

Riscontro diagnostico

Rilascio di cadaveri a scopo di studio – Autopsie Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico - Imbalsamazione

Il riscontro diagnostico, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, le autopsie, il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e l'imbalsamazione hanno luogo e vengono eseguiti secondo le norme del R.P.M. e della legge 15febbraio 1961, n. 83.

CAPO III
FERETRI
Articolo 13
Obbligo del feretro individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro.

Nel feretro deve essere racchiusa una sola salma; solo madre e neonato, o neonati gemelli, morti all'atto del parto, possono essere depositi nella stessa bara.

La salma deve essere collocata nella cassa vestita e decentemente avviluppata.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osservano le norme di cui all'art. 16 del R.P.M.

I feretri devono essere recapitati nel luogo del ritiro della salma almeno un quarto d'ora prima dell'ora fissata per il trasporto.

Articolo 14
Qualità e caratteristiche dei feretri

Per inumazione. I feretri destinati alle sepolture in campi per inumazione e alle sepolture private a sterro devono essere conformi alle prescrizioni contenute nell'art. 75 del R.P.M.

Per tumulazione. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 28 del precitato regolamento.

Per le salme da trasportare fuori Comune occorre osservare le prescrizioni contenute negli artt. 28 e segg. del R.P.M.

Articolo 15
Feretri gratuiti – Fornitura

Il Comune provvede direttamente alla fornitura del feretro per le salme di persone per le quali non sia stata fatta richiesta di servizi speciali e che siano destinate alla sepoltura nei campi per inumazione o nel cinerario comune, se cremate.

La fornitura gratuita non ha luogo in nessun altro caso e deve comunque essere preceduta dall'accertamento di condizioni di assoluta indigenza del defunto e dei familiari o di assenza di un nucleo familiare di appartenenza del defunto, accertate anche attraverso la presentazione di documentazione specifica.

Articolo 16
Chiusura del feretro

La chiusura del feretro non può avvenire prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, nei casi ordinari e 48 ore nei casi di morte improvvisa, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7 del presente regolamento e viene eseguita dai necrofori.

Per i feretri diretti fuori Comune si provvede altresì alla redazione del verbale di riconoscimento della salma e di avvenuta suggellazione.

Articolo 17
Apparecchi riduttori - Lenzuola di materia plastica

I feretri metallici, destinati al trasporto fuori Comune o alla tumulazione, possono essere muniti di apparecchio riduttore della pressione interna dei gas putrefattivi, di tipo approvato dall'Autorità Sanitaria.

Le salme destinate alla tumulazione possono essere avvolte in un lenzuolo di materia plastica. L'uso del lenzuolo è vietato per la salme da inumare.

Articolo 18 **Verifica casse mortuarie**

I feretri destinati all'inumazione, tumulazione e cremazione o trasporto di salme devono corrispondere alle caratteristiche di cui alla vigente normativa nazionale e comunale.

Prima di inumare le salme provenienti da altri Comuni e chiuse a doppio feretro, deve essere tolto il coperchio della cassa metallica e praticati alcuni fori sul fondo della stessa

Articolo 19 **Piastrina**

Sulla parete esterna superiore di ogni feretro destinato all'inumazione e sulla parete esterna frontale di quelli destinati alla tumulazione, deve essere applicata, a cura dell'impresa fornitrice, apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile il cognome e il nome della salma deposta nel feretro stesso.

La piastrina applicata al feretro contenente la salma di sconosciuto porterà la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

Articolo 20 **Controllo sanitario dei feretri – Iniezioni conservative**

L'incaricato dell'Ufficio d'igiene provvede al controllo ed alla suggellazione dei feretri, con redazione del relativo verbale. Provvede altresì all'iniezione di liquido conservativo nelle salme dirette in altro Comune, nei mesi da aprile a settembre, ai sensi dell'art. 30 del R.P.M., con menzione sul verbale medesimo.

CAPO IV **TRASPORTI FUNEBRI** **Articolo 21** **Servizio di trasporto delle salme**

Il servizio di trasporto delle salme, nell'ambito del territorio comunale, può essere esercitato esclusivamente dalle Imprese di Onoranze Funebri in possesso, congiuntamente, delle autorizzazioni di commercio per la vendita di articoli funerari e della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico 18 giugno 1931, n.773.

Gli orari, le modalità, i percorsi e le soste del servizio sono disciplinati a mezzo di apposita ordinanza sindacale, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 285/90.

Gli incaricati del trasporto delle salme sono assoggettati alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'articolo 358 del Codice Penale, come modificato dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86.

Articolo 22 **Vigilanza**

Il trasporto delle salme è soggetto alla vigilanza ed al controllo dell'Azienda Sanitaria Locale, in virtù di quanto disposto dal DPR 285/90, art. 16, comma 2, nonché del comune per quanto previsto dal presente Regolamento.

Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale possono compiere, in qualunque momento e senza preavviso, a mezzo di propri incaricati ispezioni per verifica e le modalità di erogazione del servizio, il possesso dei requisiti richiesti ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle specifiche modalità di esercizio di cui all'ordinanza sindacale prevista dall'articolo 21, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 23

Oneri per il trasporto delle salme

1. Il trasporto delle salme è:

- con oneri a carico del Comune nei casi previsti dall'articolo 15 del presente Regolamento;
- a pagamento, in tutti gli altri casi in cui è fatta richiesta di servizio funebre, trattamenti, servizi o prestazioni particolari.

Articolo 24

Trasporto delle salme a carico del Comune e recupero salme

Il servizio di recupero e trasporto delle salme a causa di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato nonché il trasporto delle salme di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a, sono esercitati dal Comune.

Il Comune, per il predetto servizio può avvalersi di un'impresa di onoranze funebri individuata a mezzo di esperimento di gara.

Articolo 25

Obblighi delle imprese di onoranze funebri

Le Imprese esercenti il servizio di trasporto delle salme devono:

- essere in possesso dell'autorizzazione al commercio per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione per agenzia di onoranze funebri di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
- assumere tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio prestato;
- garantire la continuità di tale servizio pubblico anche in caso di epidemia o mortalità eccezionale;
- segnalare al Comune il nominativo del proprio Rappresentante Legale quale responsabile della gestione del servizio, oltre che un recapito od agenzia per comunicazioni, chiamate e quant'altro possa occorrere;
- adibire al servizio personale maggiorenne e fisicamente idoneo, regolarmente assunto a termini di legge, nel rispetto delle norme vigenti inerenti la sicurezza sul posto di lavoro;
- trattare con gli interessati al funerale per presentare i propri servizi solo a mezzo dei responsabili, di loro rappresentanti e/o personale dipendente qualificato;
- non utilizzare personale estraneo all'impresa;
- non corrispondere mance o compensi di qualsiasi tipo a terzi al fine di acquisire funerali;
- negoziare gli affari esclusivamente nella sede dell'Impresa salvo diversa ed esplicita richiesta del committente.
- rendere noto in modo ampiamente visibile all'utenza il listino prezzi dei servizi funebri

offerti, comprensivo del costo del trasporto delle salme, in analogia a quanto previsto dall'articolo 120 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773;

- fornire informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, compresa la possibilità di avvalersi di eventuali Convenzioni, qualora stipulate, illustrare al committente le eventuali tipologie a disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte;
- informare dettagliatamente l'utenza circa il disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso e svolgerle su mandato dei familiari;
- effettuare una pubblicità chiara e semplice con esclusione di qualsiasi forma sensazionale, mendace ed indecorosa.

Le imprese funebri non possono:

- gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
- gestire Cimiteri ivi compresa la loro manutenzione.

L'intero Capo IV (articoli da 21 a 39) è stato interamente sostituito con deliberazione n. 103 del 18 dicembre 1998, come risulta dai nuovi articoli da 21 a 25. **Pertanto gli articoli da 26 a 39 non sono più in vigore.**

CAPO V CIMITERI Articolo 40

Costruzione e ampliamento dei cimiteri

La costruzione e l'ampliamento dei cimiteri sono regolati dagli artt. dal 52 al 62 del R.P.M.

Articolo 41 Civici Cimiteri

Per le sepolture il Comune dispone dei seguenti Cimiteri:

- Civico Cimitero di Zinola.
- Civico Cimitero di S. Bernardo in Valle.
- Civico Cimitero di S. Bartolomeo del Bosco.

Nel Cimitero di Zinola hanno diritto ad essere sepolte le spoglie mortali (salme, resti, ceneri) di coloro che, con riferimento al territorio comunale, sono ivi:

- nati;
- morti;
- hanno avuto in vita la residenza.

Possono altresì essere ricevute le spoglie mortali di coloro che pur non avendo i requisiti di cui sopra, vengano collocate in tombe private o tumulate in aggiunta nelle sepolture stesse già occupate dagli aventi diritto solo se in qualità di resti ossei o ceneri di coniugi, parenti od affini (individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile) dei concessionari dei manufatti predetti.

Per i Cimiteri di S. Bernardo in Valle e di S. Bartolomeo del Bosco. : nascita, morte e residenza devono iscriversi al territorio delle rispettive Frazioni di San Bernardo in Valle e San Bartolomeo del Bosco.

I vincoli territoriali di cui ai commi precedenti non valgono per la dispersione delle ceneri nell'apposito campo a ciò destinato presso il Cimitero di Zinola; le ceneri di "chiunque" potranno essere ivi disperse, secondo modalità prefissate.

Le operazioni che vengono svolte nelle aree cimiteriali sono sottoposte ad apposita istanza ed all'assolvimento preventivo dell'onere tariffario.

Per quanto concerne la sepoltura di cittadini di minore età, in segno di partecipazione della comunità locale ad un evento di particolare gravità, fatte salve tutte le precedenti disposizioni, si dà atto che per le concessioni di manufatto e le operazioni di inumazione in campo comune, verrà applicata una tariffa corrispondente alla metà di quella in vigore nell'anno di riferimento.

Articolo 42 **Civico Cimitero di Zinola - Zone**

Il Civico Cimitero di Zinola comprende:

- campi per inumazione salme di adulti;
- campi per inumazione salme di bambini fino a sei anni;
- campo per salme indecomposte;
- campi di riserva;
- campo per inumazione di professanti culto non cattolico;
- campo per la dispersione delle ceneri mediante spargimento;
- campo per la dispersione delle ceneri mediante interrimento di urna biodegradabile;
- tombe per famiglie;
- colombari per salme;
- cellette per resti ossei/ceneri;
- loculi per ceneri;
- ossario;
- famedi presso la Zona Monumentale e la Zona Ampliamento;
- mausoleo per caduti in guerra;
- sacrario dei partigiani;
- campo dei "Mutilati ed Invalidi di Guerra";
- campo degli "Inglesi";
- campo dei "Valorosi".

Articolo 43 **Ricevimento salme**

Nessuna salma può essere ricevuta nei Cimiteri se non accompagnata dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Articolo 44 **Deposito salme in camera mortuaria**

Le salme a disposizione dell'Autorità Giudiziaria vengono depositate nella camera mortuaria.

Tale deposito è ammesso eccezionalmente anche per le salme che non possono avere immediata sepoltura per accertamenti o per altre cause contingenti, oppure perché in attesa di cremazione.

In mancanza di una sollecita destinazione, si provvede alla tumulazione provvisoria ai sensi dell'art. 51. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche ed essere dotata dei servizi di cui all'art. 106 del presente regolamento.

CAPO VI INUMAZIONI

Articolo 45 Campi per inumazioni – Fosse

I campi per inumazioni vengono indicati con le lettere dell'alfabeto. Nei campi per inumazioni sono inumate le salme che possiedono i requisiti di cui all'art. 41 e per le quali non è richiesta diversa destinazione.

L'interramento viene eseguito ai sensi dell'art. 68 e seguenti del R.P.M. In particolare, le fosse devono essere scavate fino alla profondità di due metri, devono essere lunghe metri 2,20 e larghe metri 0,80. Debbono distare l'una dall'altra metri 0,50 da ogni lato. Le fosse per salme di bambini devono avere la stessa profondità, la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra metri 0,50 da ogni lato.

Articolo 46 Preparazione delle fosse

Tutte le fosse dei campi per inumazione devono essere numerate in ordine progressivo.

Per ogni campo ad inumazione, l'escavazione delle fosse si inizia alternativamente dalle due estremità. Le stesse si utilizzano successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.

Non si dà inizio alle inumazioni in un campo se non è esaurito il campo precedente, salvo diversa e motivata disposizione a firma dell'Incaricato di P.O.

Articolo 47 Inumazioni

Le salme destinate all'inumazione vengono ricevute in consegna, all'ingresso del cimitero, dal Custode. Questi controlla i documenti di accompagnamento e lo stato del feretro, quindi ordina le operazioni di seppellimento.

L'auto funebre procede fino in prossimità della fossa, il feretro viene preso in consegna dai seppellitori, calato nella fossa e interrato con tutte le cautele e il rispetto che il caso richiede. Con la terra sopravanzata dal riempimento della fossa, viene formata sulla medesima un rialzo di cm. 25 sul livello del campo, che servirà a livellare la fossa medesima a conclusione della fase di assestamento. In ciascuna fossa non può essere interrato più di un feretro.

E' vietato avvolgere la salma in lenzuola di qualsiasi materia non decomponibile e adornare l'interno del feretro con materiale non facilmente biodegradabile.

Ogni fossa dovrà essere contraddistinta, a cura del parente, da una lapide provvisoria portante l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di morte.

CAPO VII Articolo 48 Tumulazioni

Le domande di tumulazione in una sepoltura privata devono essere presentate in carta legale dal Concessionario. Venendo a mancare il Concessionario, la domanda deve essere presentata acquisendo il consenso di tutti gli eredi. In caso di delega, la stessa deve risultare in forma scritta; e può essere stesa in calce alla domanda di cui al primo comma.

Non si dà corso alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente, oppure sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Articolo 49

Apertura dei sepolcri – Accertamenti

L'apertura dei sepolcri deve essere sempre autorizzata dall'Ufficio Concessioni Cimiteriali, previo pagamento dell'apposita tariffa.

All'uopo il Concessionario deve presentare motivata istanza in carta legale.

Eventuale delega deve risultare in forma scritta, con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 48.

E' in facoltà del Comune, in qualsiasi momento, di procedere all'apertura dei sepolcri, anche in concessione privata, per accertamenti, previo avviso da notificarsi al Concessionario, con invito a presenziare all'apertura, salvi i casi di forza maggiore e di urgenza.

Articolo 50

Modalità di tumulazione

Caratteristiche dei sepolcri

Le caratteristiche strutturali dei loculi per la tumulazione dei feretri e le modalità di chiusura sono disciplinate dall'art.76 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R.10 settembre 1990 n.285.

I manufatti adibiti alla tumulazione dovranno essere posti in concessione con le modalità di cui in appresso:

- esclusiva destinazione alle salme di persone decedute in data antecedente l'istanza di concessione, fatta salva la possibilità di concessione “a suo tempo” di colombari che siano stati oggetto di retrocessione per i cittadini ultra ottantenni che ne facciano richiesta, previo pagamento anticipato della relativa tariffa;
- esclusione di rateizzazione o facilitazioni di altro genere relativamente al pagamento della tariffa prevista;
- assegnazione fila per fila a partire dal primo colombaro a sinistra del manufatto senza soluzione di continuità fino all'esaurimento di ogni prospetto;
- facoltà di collocazione contigua per le salme di coniugi, parenti e affini ;
- riallocazione di salme in colombari retrocessi al Comune, effettuando le operazioni di traslazione delle stesse da colombaro a colombaro, per motivi igienici e di sicurezza, alla sola presenza degli addetti ai lavori;

La concessione dei manufatti retrocessi al Comune sarà disposta previo pagamento della tariffa prevista al momento della concessione. Qualora per tali colombari non esista la lastra in marmo di copertura, la fornitura sarà a totale carico del richiedente il quale dovrà rispettare la tipologia e le dimensioni delle lastre adiacenti.

Articolo 51

Tumulazione provvisoria

Su istanza motivata in carta legale, può essere chiesta e il Dirigente del Settore può autorizzare, la tumulazione provvisoria di salme in sepolcri a ciò destinati dal Comune.

L'istituto della provvisorietà è previsto nei seguenti casi:

- a) quando la salma è destinata ad un sepolcro in costruzione o in manutenzione e pertanto non può essere accolta immediatamente nei Cimiteri di Savona;
- b) quando sorge dubbio sul diritto di sepolcro;

c) quando insorgono motivi imprevedibili valutati dal Dirigente del Settore.

La domanda per la provvisorietà deve documentare l'esistenza dei motivi per i quali viene presentata. La concessione della provvisorietà è soggetta ad apposita tariffa non frazionabile. La durata della provvisorietà viene fissata in dodici mesi.

Alla scadenza della concessione, salvo proroga concessa dal Dirigente del Settore, qualora la salma non abbia avuto una destinazione, essa viene inumata d'ufficio con attribuzione dei costi a carico dei richiedenti della provvisorietà.

Articolo 52 Traslazioni

Previo pagamento della relativa tariffa, il Concessionario può chiedere, su carta legale, e il Dirigente del Settore può autorizzare la traslazione di salme, resti o ceneri da sepoltura privata a sepoltura privata.

Qualora venga accertata la perdita di liquami o il feretro non si presenti in buone condizioni, l'incaricato del servizio di custodia ordina il rinnovo del feretro stesso, con spese a carico del Concessionario.

Articolo 53 Divieto di rotazione - Salme o resti in soprannumero

Nelle sepolture private, i posti di diritto sono quelli espressamente indicati nel relativo atto di concessione.

Se nell'atto di concessione i nominativi delle salme e dei resti e delle ceneri non sono indicati, le tumulazioni avvengono secondo i criteri indicati all'art.55.

E' fatto divieto al concessionario di un manufatto di estumulare resti, ceneri o salme di defunti espressamente indicati quali destinatari della concessione allo scopo di effettuare nuove tumulazioni, salvo rinnovo della stessa.

Nei colombari temporanei è ammessa l'aggiunta di salme, resti o ceneri; qualora si addivenga alla traslazione delle salme, resti o ceneri indicati dal concessionario quali destinatari della sepoltura, si dovrà obbligatoriamente provvedere alla traslazione delle salme, resti o ceneri tumulati in aggiunta nel manufatto. In caso di inadempienza del concessionario, si provvederà d'ufficio a inumare la salma nei campi per inumazione, a depositare i resti e le ceneri, rispettivamente nell'ossario e nel cinerario comunale, con attribuzione dei costi a carico dei concessionari.

E' vietato eseguire sulla salma tumulata operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con la quale fu collocato nel manufatto al momento della tumulazione.

L'operatore cimiteriale è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e all'Ufficiale Sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art.410 del Codice Penale.

CAPO VIII SEPOLTURE PRIVATE Articolo 54 Concetto di concessione

Il Cimitero ha carattere demaniale; ne consegue, non già una alienazione di beni immobili, bensì una concessione amministrativa di bene demaniale.

Il Concessionario acquista, pertanto, un semplice diritto d'uso, diritto che non è commerciabile né alienabile.

Articolo 55 Diritto di sepolcro

Ad ogni sepoltura sono assegnati tanti posti quanti risultano dall'atto di concessione.

Il Concessionario, all'atto della concessione o successivamente, stabilisce a quali salme vengono destinati i posti a disposizione, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità, inclusi, quindi, gli estranei che devono sottoscrivere per accettazione.

Nel caso che il Concessionario non vi provveda, alla sua morte i posti ancora liberi possono essere occupati di diritto dai membri della famiglia sorta con il suo matrimonio. Se il numero dei posti disponibili supera quello della famiglia come sopra intesa, vengono tumulate le salme della famiglia intesa in senso lato.

E' escluso dal gruppo familiare il coniuge quando sia intervenuta sentenza di annullamento o di scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.

Lo stato di membro della comunità, all'atto della morte, viene accertato mediante dichiarazione scritta rilasciata dal Dirigente della comunità medesima.

Articolo 56 Successione

Deceduto il Concessionario, gli succedono, nel diritto d'uso del sepolcro, il coniuge e i discendenti in linea retta e comunque i soggetti individuati alla luce di quanto disposto dagli artt.74 e seguenti del Codice Civile.

La successione deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Se i titolari per successione sono più d'uno, essi possono designare, possibilmente entro un anno dalla morte del concessionario, uno fra essi che assuma, nei confronti del Comune, l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla successione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i coeredi. In difetto di che, ogni singola operazione, di qualsiasi natura, relativa al sepolcro, deve essere chiesta congiuntamente da tutti i coeredi ad eccezione della tumulazione di chi era stato indicato dal Concessionario quale destinatario.

Articolo 57 Diritto di sepolcro – Opposizione

Ogni qualvolta:

- sorga dubbio sul diritto di sepolcro;
- venga fatta opposizione da parte di interessati;

non si procede al seppellimento e si rimanda la controversia alla competenza del Giudice Ordinario. Nelle more si procederà ai sensi dell'art. 51.

Articolo 58 - Durata della concessione

Tutte le concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, sono temporanee. Le sepolture private rilasciate a perpetuità prima dell'entrata in vigore del sopra citato D.P.R. 803/1975 comprendono:

- Zone di terreno - Tombe con monumento sotto i nicchioni dei portici.
- Tombe per famiglie sotto i portici e fuori dai portici.

- Colombari.
- Cellette.
- Loculi dell'Ara Crematoria.

In caso di restituzione dei suddetti sepolcri, cessa la perpetuità. La nuova concessione diventa temporanea. Le sepolture private a concessione temporanea comprendono:

- Zone di terreno.
- Tombe con monumento sotto i portici.
- Tombe per famiglie sotto i portici e fuori dai portici.
- Colombari.
- Cellette.
- Loculi dell'Ara Crematoria.

La durata delle concessioni temporanee viene stabilita fissata in 30 anni per i colombari e in 60 anni per gli altri sepolcri fatta salva specifica ulteriore disposizione del Consiglio Comunale. Ogni gruppo è diviso in categorie o lotti e in ogni categoria i sepolcri sono ordinati in numeri progressivi. Sono chiamate tombe di famiglia le sepolture che possono contenere tre o più salme.

Articolo 58 bis - Concessione a viventi di manufatti oggetto di retrocessione

Le concessioni temporanee, ovvero rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975, relative a manufatti della tipologia comunemente definita "Colombaro", destinata alla tumulazione di salme, che siano state precedentemente oggetto di concessione, ovvero retrocesse da parte degli aventi diritto per diversa destinazione delle spoglie mortali in essi contenute, così come espressamente previsto dal vigente Regolamento dei Servizi Mortuari e Cimiteriali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22 dicembre 2016 Articolo 60 "Restituzioni", rientrano nuovamente nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale. Predetti manufatti possono essere dati in concessione anche a persone in vita, che al momento della sottoscrizione dell'istanza di concessione :

- possiedano i requisiti per cui la propria salma abbia titolo, ai sensi del vigente Regolamento dei Servizi Mortuari e Cimiteriali, ad essere sepolta nel Cimitero di Zinola ovvero siano nati, morti o abbiano avuto in vita la residenza nel Comune di Savona;
- abbiano, al momento della presentazione dell'istanza di concessione, compiuto l'ottantesimo anno di età.

allo scopo di soddisfare al meglio le esigenze dei numerosi cittadini che desiderano tumulare a suo tempo le proprie salme in prossimità di altri familiari defunti.

Le predette concessioni di manufatti oggetto di retrocessione decorreranno a partire dalla data di stipula dell'atto. Il concessionario dovrà impegnarsi al pagamento anticipato del canone trentennale di concessione. La presa in concessione di manufatti retrocessi non prevede la fornitura della lastra di copertura ovvero la riqualificazione della piastra in marmo già esistente che si intende pertanto a intero carico del concessionario.

Articolo 59 **Permuta dei sepolcri**

E' ammessa la permuta di un sepolcro con un altro. Il Concessionario rinuncia alla prima sepoltura e la restituisce al Comune. Deceduto il concessionario, esclusivamente il coniuge o gli eredi entro il primo grado possono rinunciare alla concessione per avvicinamento a parenti o affini.

Analogamente, la rinuncia alla concessione potrà essere effettuata da parte degli aventi diritto anche per tumulazione di salme, resti o ceneri in tombe familiari, edificate o acquisite dopo il decesso dei predetti, salvo diversa disposizione del concessionario o del de cuius.

La rinuncia espressa, dà luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione in ragione del 50% di quanto a suo tempo versato, qualora venga richiesto entro e non oltre 2 anni dalla data di inizio della concessione per i colombari e non oltre 5 anni per tombe, loculi cinerari e cellette. Trascorso tale termine non si procederà ad alcun rimborso.

Articolo 60 **Restituzioni**

Qualora, per una qualsiasi causa, un manufatto cimiteriale rimanga libero torna nella piena disponibilità della Civica Amministrazione. Lo stesso, verificatene le condizioni di adeguatezza, potrà essere riassegnato in concessione secondo specifica tariffa in corso. Per quanto riguarda suddetti manufatti la fornitura della lastra in marmo di copertura si intende a carico del richiedente.

Articolo 61 **Temporaneità – Scadenza**

Le salme, i resti e le ceneri alla scadenza della concessione, verranno rispettivamente inumate, depositati nell'ossario o riversate nel Cinerario Comune, salvo che la famiglia non disponga altrimenti.

La salma indecomposta, verrà inumata d'ufficio, se non vi è da parte dei parenti richiesta di nuova destinazione .

Alla scadenza della concessione, le sepolture ritorneranno nel pieno possesso del Comune.

Articolo 62 **Modalità di concessione**

Per ottenere la concessione di un sepolcro, l'interessato deve presentare istanza in carta legale, ove specifica:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo;
- tipo di sepoltura richiesta;
- per quali salme o resti o ceneri intende ottenere la concessione.

Detta concessione ha luogo previo pagamento della tariffa e di quanto altro dovuto.

Al Concessionario viene rilasciato l'originale dell'atto di concessione..

Articolo 63 **Stato di abbandono**

Per stato di abbandono di una sepoltura si intende:

- la non esecuzione di opere ritenute indispensabili per la conservazione del sepolcro, non attuate nonostante diffida;

- lo stato indecoroso della sepoltura;
- l'estinzione della famiglia del Concessionario o lo scioglimento della comunità concessionaria, decorsi dieci anni dall'estinzione o dallo scioglimento;
- il trasferimento in altro Comune della comunità, con conseguente abbandono del sepolcro, decorsi dieci anni dal trasferimento.

Articolo 64 Decadenza

Dal vincolo della concessione si intendono in ogni caso decaduti:

- le zone di terreno per le quali non sono state rispettate le norme di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 87 del presente regolamento. In tal caso viene restituito al concessionario l'importo tariffario versato, mentre la cauzione viene incamerata dal Comune per mancato utilizzo della zona di terreno che ritorna nella piena disponibilità del Comune;
- i sepolcri in stato di abbandono.

Al Concessionario viene notificata la diffida per rimuovere lo stato di abbandono. Nel caso di irreperibilità del Concessionario, viene esposto sulla

sepoltura apposito cartello - avviso datato. Decorso senza esito un anno dalla notifica o dall'esposizione del cartello, viene promossa la procedura per la decadenza con atto del Sindaco, atto che viene notificato al Concessionario o, se questi è irreperibile, pubblicato all'albo pretorio e sulla stampa cittadina in due inserzioni consecutive. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale. Decorsi, pure senza esito, tre mesi dalla data dell'ultima inserzione, si procede all'esumazione o estumulazione d'ufficio.

I resti mortali vengono depositati nell'ossario; le salme vengono inumate nei campi per inumazione e i resti conseguenti, a suo tempo, depositati nell'ossario.

E' facoltà del Comune conservare la costruzione della sepoltura, oppure demolirla, disponendo del sepolcro o dell'area per nuove concessioni.

Articolo 65 Soppressione delle sepolture e dei cimiteri

La soppressione delle sepolture e dei cimiteri è disciplinata dal titolo 19 del R.P.M.

CAPO IX CREMAZIONE

Il Capo IX (articoli da 66 a 76) è stato interamente sostituito, con deliberazione consiliare n. 35 del 15 luglio 2008, dal disciplinare relativo alla cremazione, la conservazione e la dispersione delle ceneri, allegato al presente regolamento sotto la lettera A.

CAPO X ESUMAZIONI

Articolo 77 Esumazioni ordinarie

L'esumazione ordinaria è l'attività cimiteriale che consente di effettuare la raccolta dei resti delle salme sepolte in campo comune trascorso almeno dieci anni dalla loro inumazione salvo diverse disposizioni dettate dell'Autorità Giudiziaria.

Al riguardo si precisa quanto segue :

- il personale cimiteriale provvederà anticipatamente e previo esclusivo preavviso posto sul campo in lavorazione alla rimozione ad allo smaltimento degli ornamenti presenti sui tumuli.
- per garantire la sicurezza dei dolenti, gli stessi non potranno avvicinarsi all'area di lavoro durante le operazioni preliminari di scavo meccanico ;
- i resti ossei saranno raccolti in apposite cassette fornite dall'Amministrazione Comunale e potranno essere tumulati in manufatti assegnati in concessione previa apposita istanza formulata dagli interessati;

I resti delle salme non completamente mineralizzate potranno essere cremati presso il Polo Crematorio del Civico Cimitero di Zinola previa presentazione di regolare istanza da parte dei parenti aventi titolo e pagamento della relativa tariffa. In alternativa potranno essere trasferiti nel Campo P, "indecomposti" – I costi del trasferimento e dell'inumazione, comprensivi della fornitura di apposito cofano saranno a totale carico del richiedente secondo la tariffa vigente

Articolo 78 Avvisi

Delle esumazioni per rotazione nei campi ad inumazione, il Dirigente del Settore o l'incaricato di P.O. dà avviso con appositi cartelli da sistemare in visione al pubblico all'ingresso dei Cimiteri, sui campi da mettere in rotazione e nell'Ufficio Concessioni Cimiteriali, nonché con Determinazione Dirigenziale da pubblicare nell'albo pretorio on – line per la durata di 30 giorni e sul sito del Comune.

L'avviso viene reso pubblico tre mesi prima dell'inizio delle attività di esumazione.

Articolo 79 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni da effettuarsi prima della rotazione dei Campi prevista dall'art. 77 possono avere luogo:

- a) in qualsiasi momento se ordinate dall'Autorità giudiziaria;
- b) nei periodi previsti dal D.P.R. n. 285/1990 (da ottobre ad aprile) ed unicamente solo se le modalità operative relative allo scavo, all'esumazione ed al reinterro, verificate di concerto tra l'incaricato di P.O. ed il capo squadra, lo consentono.

Non è autorizzato procedere ad esumazioni straordinarie quando trattasi di persone morte di malattia infettiva, salvo che non siano trascorsi due anni dalla morte e sussista idonea dichiarazione, resa da parte di incaricato della locale ASL, in merito alla tutela della salute pubblica.

L'eventuale esumazione straordinaria di cui al punto b) viene autorizzata dal Dirigente del Settore o dal Titolare di Posizione Organizzativa su istanza, in carta legale, dei parenti del de cuius. Nella domanda deve essere chiaramente indicata la nuova destinazione delle spoglie mortali.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, una delle quali rimarrà presso l'ufficio del Cimitero. L'altra dovrà essere trasmessa all'Ufficio Concessioni per essere depositata agli atti.

Qualora venga richiesta l'esumazione straordinaria di salma inumata a carico del Comune la stessa è subordinata al pagamento del costo sostenuto a suo tempo per il servizio di trasporto e sepoltura.

Articolo 80 Destinazione dei resti ossei

I resti ossei delle salme esumate, per i quali i parenti del defunto, avvertiti ai sensi dell'art. 78, non chiedono diversa destinazione, verranno deposti nell'ossario comune.

Su richiesta degli interessati, i resti vengono raccolti in cassette ossario e immediatamente traslati nelle apposite cellette o in sepolcri, giusta corresponsione di relativa tariffa.

E' consentita la cremazione dei resti ossei qualora sia presentata istanza da parte dei familiari aventi titolo.

In caso di necessità il Sindaco può autorizzare la cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune.

Le cassette ossario, se tumulate in sepolcri diversi dalle cellette o in cellette ma in soprannumero, sono soggette alla tariffa di aggiunta resti.

Articolo 81 **Ossario**

In ogni cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva, delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, e per le quali gli interessati non hanno richiesta una diversa destinazione, nonché dei resti mortali eventualmente rinvenuti fuori dal cimitero o trasportati da cimiteri soppressi.

L'ossario è costruito in modo che le ossa siano accuratamente sottratte alla vista e all'accesso del pubblico.

Articolo 82 **Dispersione di ossa**

Qualora per incidente imprevedibile si verificassero crolli di sepolture private e si confondessero le ossa ivi sepolte, in modo da non poterne riconoscere l'origine, le ossa medesime verranno sepolte nell'ossario, quando non vengano richieste dai concessionari delle sepolture rovinare.

Articolo 83 **Salme indecomposte**

Le salme rinvenute indecomposte all'atto dell'esumazione ordinaria potranno essere trasferite in un'altra fossa nel campo indecomposti.

E' consentita la cremazione dei resti mortali qualora sia presentata istanza da parte dei familiari aventi titolo.

L'operazione di trasferimento (esumazione – inumazione) e i costi del contenitore biodegradabile sono a carico del richiedente.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione minimo viene stabilito in cinque anni.

I vecchi ornamenti funebri, per decorsa concessione, passano in proprietà del Comune. Per i nuovi ornamenti si fa' riferimento all'art. 91

CAPO XI **ESTUMULAZIONI**

Articolo 84

Termini e modalità

Le Estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Custode.

Quando la salma non è mineralizzata e non vi è richiesta di rinnovo della concessione, i feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Articolo 85

Estumulazioni a richiesta

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'operatore addetto constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'operatore addetto constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

CAPO XII

ORNAMENTI FUNEBRI - MONUMENTI

Articolo 86

Fosse dei campi per inumazioni

Sulle fosse dei campi per inumazione è consentita la posa in opera di ornamenti marmorei e più precisamente di una lastra verticale lavorata e di 4 lesene o catenelle o simili per la delimitazione della fossa, non eccedenti le misure previste dal 2° comma dell'art. 45. E' vietata la posa in opera di lastre orizzontali.

Per la posa degli ornamenti di cui al comma precedente deve essere presentata la domanda stesa su carta legale; essa è soggetta a semplice visto del Sindaco ed al pagamento dell'apposita tariffa.

Non è consentito porre sulle fosse dei campi per inumazione ornamenti fissi e permanenti.

Il Custode del cimitero controllerà, volta per volta, che la posa in opera degli ornamenti sia conforme all'autorizzazione e che per essa sia stata pagata l'apposita tariffa. Della regolarità della posa in opera dovrà darne riscontro l'ufficio concessioni cimiteriali per le opportune registrazioni.

Articolo 87

Zone di terreno per la costruzione di tombe

I Concessionari di zone di terreno per la costruzione di tombe (tombe sterro, interrate, edicole funerarie) devono presentare il relativo progetto entro sei mesi dall'ottenuta concessione.

La costruzione deve essere portata a termine entro due anni dalla data di rilascio della licenza edilizia. Eventuali deroghe possono essere ottenute previa istanza in carta legale, debitamente motivata. Per le zone di terreno il Concessionario, oltre l'importo tariffario, è tenuto a versare una cauzione pari al 20% dell'importo stesso.

Articolo 88

Manutenzione dei sepolcri

I Concessionari dei sepolcri devono avere cura della buona conservazione degli stessi. A tale scopo dovranno curare la pulizia e provvedere alle eventuali opere di manutenzione e restauro a proprie

spese.

L'inadempienza di quanto sopra prescritto potrà portare alla decadenza della concessione.

Articolo 89 **Opere di restauro**

Per le eventuali opere di restauro dei sepolcri in concessione, deve essere presentata motivata istanza in carta legale al Sindaco che rilascerà la relativa autorizzazione su parere dell'Ufficio concessioni cimiteriali nonché dell'ufficio tecnico comunale.

Quando le opere modificano le dimensioni originarie del sepolcro e la sua destinazione, deve essere sentita la commissione igienico-edilizia. Alla domanda di restauro deve essere allegato il progetto particolareggiato dei lavori.

In ogni caso l'istanza è respinta se apporta nocumento ai sepolcri confinanti o modifica le distanze dagli stessi.

Articolo 90 **Iscrizioni sulle lapidi**

La vigilanza sulle iscrizioni sui marmi delle fosse dei campi per inumazione, sulle lastre di chiusura dei colombari, delle cellette e dei loculi per ceneri e sulle facciate delle tombe è affidata al Custode, il quale accerta l'esatta corrispondenza della scritta al sepolcro e alla salma e che la scritta medesima non contenga parole sconvenienti né espressioni offensive.

Nella zona di ampliamento del Civico Cimitero di Zinola, le lastre di chiusura dei colombari sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- A) tutti gli ornamenti devono essere in bronzo o altro materiale inossidabile, simile nel colore e non deturpabile e comprendono:
 - la scritta ed, eventualmente, l'effigie;
 - il portaceri (misura d'ingombro massima: base cm. 11, altezza cm. 14);
 - il portafiori (misura d'ingombro massima: base cm. 10, altezza cm. 15);
 - il simbolo della fede professata in vita dal defunto, di altezza non superiore a cm. 10, che può essere raffigurato anche sui portaceri e sui portafiori.
- B) La scritta consiste nel cognome e nome della salma, nonché nelle date di nascita e di morte. L'altezza dei caratteri è fissata in cm. 3 per cognome e nome ed eventuali titoli o soprannomi atti alla identificazione del defunto, e cm. 2 per le date. La scritta deve essere collocata alla distanza di cm. 15 dal bordo superiore, al centro della lastra.
- C) I portaceri devono essere disposti sulla stessa linea verticale ad evitare scolo su portafiori sottostanti. Parimenti devono essere sistemati i portafiori. La disposizione dei portaceri e dei portafiori deve essere alternata in modo che sulle due lastre confinanti i portaceri devono essere posti a destra sulla prima lastra e a sinistra sulla seconda.

Articolo 91 **Disposizioni tecniche**

La posa di cippi, lapidi, croci a capo delle fosse dei campi per inumazione o delle tombe private a sterro, nonché la posa di lesene, catenelle, cancellate e altri ornamenti simili per delimitare le fosse, sono soggette all'osservanza delle seguenti misure :

- a) nei campi ad inumazione:
 - fosse per adulti: altezza m. 0,80; larghezza m. 0,55; lunghezza m. 1,80;
 - fosse per bambini: altezza m. 0,60; larghezza m. 0,50; lunghezza m. 1,50;

b) nelle sepolture private (tranne le tombe-edicole nei boschetti): altezza m. 2,20;

c) tombe-edicole nei boschetti: altezza m. 4,50;

Le cancellate in ferro o con colonnine di metallo, marmo o pietra nelle sepolture private non devono superare l'altezza di metri uno.

Dopo l'inumazione della salma possono essere posizionati, a carico del cittadino, ornamenti provvisori in marmo, legno, mattoni, polistirene espanso, non soggetti ad alcun pagamento tariffario.

Articolo 92

Disponibilità degli ornamenti in disarmo

All'atto della scadenza della concessione per inumazione (esumazione per rotazione dai campi per inumazione), gli ornamenti funebri delle fosse e dei campi medesimi passano di proprietà del Comune. Parimenti passano in proprietà comunale le lastre di chiusura dei colombari, con relativi ornamenti, alla scadenza della concessione. Gli ornamenti dei quali ai commi precedenti non possono essere riutilizzati per altre fosse o colombari e comunque a nessun titolo da parte dei privati.

Articolo 93

Gestione ornamenti floreali

Sulle fosse dei campi per inumazione è consentito deporre fiori recisi, piante in vaso e la coltivazione di essenze nane, fiori o arbusti, purché non assumano proporzioni eccessive indicativamente stabilite in ml. 0,80 in altezza.

Gli stessi dovranno essere contenuti entro l'area di pertinenza di ciascun tumulo facendo particolare attenzione a non invadere e non creare pregiudizio alcuno alle sepolture adiacenti e alle strutture cimiteriali.

Eventuali piantumazioni al di fuori dell'area concessa e nelle sue immediate adiacenze dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale compatibilmente alla disponibilità di spazio.

Negli ossari, cinerari e nei reparti di colombari è consentito adornare il loculo con fiori recisi. In tali reparti è severamente vietato l'uso di candele a cera o prodotti a fiamma libera.

Le composizioni floreali (corone, cuscini ed altro) e le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse a cura di chi le ha deposte.

Periodicamente l'Amministrazione Comunale effettuerà un controllo generale finalizzato alla verifica di quanto sopra e qualora gli ornamenti floreali manifestassero uno stato di deplorabile trascuratezza tale da rendere indecorosa l'area in cui sono posti, il personale cimiteriale provvederà d'ufficio alla rimozione ed allo smaltimento senza preavviso alcuno.

Le corone floreali, piante ornamentali, fiori posti in vasi etc. saranno altresì rimosse qualora creino intralcio alla viabilità cimiteriale pedonale o interferiscano con lo svolgimento delle operazioni cimiteriali ovvero siano collocati sopra od in prossimità di altri manufatti o nelle bacheche perimetrali (cinerario comune) occultando nominativi o date di morte.

Articolo 94

Ceri e lampade

E' vietato ai Concessionari di sepolcri di accendere sui medesimi ceri, lampade, ecc. che non siano muniti dei necessari ripari, per evitare che, gocciolando, deturpino o rechino guasti alla tombe vicine.

Sotto i portici, davanti ai colombari e sopra le tombe, sono assolutamente proibite le lampade ad olio.

CAPO XIII IMPRESE E LAVORI

Articolo 95 Imprese private

Per l'esecuzione dei lavori (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzione etc...) che non siano riservati al Comune, i dolenti possono avvalersi dell'opera di privati esecutori, a loro libera scelta.

Per rilievi di ordine tecnico o per cattivo comportamento, gli imprenditori di opere ed i loro dipendenti possono essere allontanati dai Cimiteri per un periodo indeterminato o temporaneo.

In particolare alle imprese è vietato svolgere nei Cimiteri opera di accaparramento di lavori ed ogni altra attività comunque scorretta.

Articolo 96 Permessi di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera (nuova opera o modifica) senza la preventiva autorizzazione del progetto relativo e il rilascio di apposito permesso. In quest'ultimo sono indicate le esatte misure dell'area ed il numero del lotto (o lettera) e vi debbono essere riportati il parere dell'Ufficiale Sanitario, il parere della Commissione Igienico-edilizia, le eventuali condizioni tecniche di costruzione e gli estremi del versamento del prezzo dell'area e dei diritti vari.

Articolo 97 Modalità per il rilascio dei permessi

La domanda del permesso di costruzione di tombe deve essere firmata dal Concessionario dell'area, dal progettista e dal direttore dei lavori. Deve essere corredata dei relativi disegni, in triplice esemplare, eseguiti a lucido, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e del materiale impiegato.

Nei progetti deve essere sviluppata la pianta, la sezione e il prospetto, in scala 1/20 e un disegno che possa offrire un'idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.

Progettista e direzione dei lavori, in osservanza delle disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività, contenute in particolare nel R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 per la professione di ingegnere e di architetto e del R.D. 11 gennaio 1929 n. 274, per la professione di geometra, può essere un architetto o un ingegnere o un geometra.

Il progetto deve riportare il parere dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Igienico-edilizia, nonché il visto dell'ufficio concessioni cimiteriali.

Articolo 98 Consegna dell'area – Vigilanza lavori Agibilità delle sepolture

La consegna dell'area viene eseguita al Concessionario, od a persona da questi delegata, alla presenza del Custode del cimitero il quale provvede poi, in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale al controllo dell'esatta esecuzione delle opere in ordine al progetto approvato ed alle eventuali modifiche indicate sull'autorizzazione.

Il Custode ha l'obbligo di impartire disposizioni atte a rimuovere o a prevenire l'irregolarità o abusi.

A lavori ultimati assiste alla visita di collaudo della sepoltura. Questa non potrà essere usata prima che sia trasmesso all'Ufficio concessioni cimiteriali il decreto di agibilità.

Articolo 99
Materiali di scavo

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente asportati dal cimitero.

Articolo 100
Deposito materiali

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal Custode. E' vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Anche nel corso dei lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi. Tanto nelle nuove costruzioni, quanto nelle opere di riparazione i Concessionari devono provvedere che non sia recato danno alla proprietà comunale o privata, che non se ne occupi in modo stabile o temporaneo alcuna parte e non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.

Articolo 101
Divieto di sosta dei veicoli

E' vietato far sostare nell'interno del cimitero i veicoli impiegati nel trasporto dei materiali oltre il tempo necessario per le operazioni di scarico.

Articolo 102
Responsabilità

Gli imprenditori e gli esecutori di lavoro hanno la responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al Comune o a terzi, derivassero in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

Articolo 103
Orario di lavoro

L'orario di lavoro viene fissato dal Custode. E' in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni festivi.

Articolo 104
Sospensione dei lavori

Dal 30 ottobre al 2 novembre compresi di ogni anno è vietata l'introduzione di materiali e i lavori in corso di esecuzione per conto di privati vengono sospesi.

Le imprese e le ditte devono provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'Incaricato di Posizione Organizzativa.

La posa di lapidi e le iscrizioni sono parimenti sospese.

CAPO XIV
CAMERA MORTUARIA E SALA D'AUTOPSIA

Articolo 105
Camera mortuaria

Ogni cimitero dispone di una camera mortuaria per il deposito delle salme di persone sconosciute, morte sulla pubblica via o per cause accidentali. Essa è divisa in due parti da un'ampia vetrata, in modo che il pubblico possa vedere le salme senza esservi a contatto. La camera mortuaria deve inoltre essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 106

- Caratteristiche della camera mortuaria

Le caratteristiche della camera mortuaria sono quelle fissate dagli artt. 64 e 65 del R.P.M.

Articolo 107

Camera per autopsia

La camera per autopsia deve avere tutte le caratteristiche della camera mortuaria. Nel posto meglio illuminato sarà posto un tavolo per le sezioni cadaveriche.

La camera dovrà essere provvista di abbondante acqua per il lavaggio e di mezzi di scolo nel terreno del cimitero. Essa dovrà essere attrezzata nel modo più idoneo per l'uso cui è destinata.

Articolo 108

Divieti

E' vietato introdurre e depositare nelle camere mortuaria e autoptica mobili e oggetti estranei al servizio delle medesime.

CAPO XV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI.

Articolo 109

Competenza

I Civici cimiteri sono posti sotto la direzione dell'Ufficio dello Stato Civile.

Le operazioni cimiteriali e le cappelle gentilizie (queste ultime ubicate fuori dai cimiteri) sono soggette alla sorveglianza dell'Ufficiale Sanitario.

Articolo 110

Orario dei cimiteri

L'orario di apertura e di chiusura dei Civici Cimiteri viene fissato, stagione per stagione, dalla Giunta municipale.

Mezz'ora prima della chiusura viene dato l'avviso per l'uscita. I visitatori che si trovano ancora all'interno del cimitero devono prepararsi all'uscita, in modo che questa avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 111

Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai minori di anni dieci, non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente o che, comunque, fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del luogo;
- a chiunque quando vi sono motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna.

Articolo 112

Circolazione dei veicoli

L'ingresso nei cimiteri è consentito a piedi e, ove possibile, in bicicletta. Potrà essere limitato l'accesso in bicicletta qualora la presenza di alterazioni della pavimentazione o la presenza di cantieri di lavoro o impedimenti di varia natura, non garantiscano la sicurezza alla circolazione.

E' vietata la circolazione di ogni altro veicolo privato, non preventivamente autorizzato, ovvero non munito del contrassegno per disabili; in tal caso l'accesso dell'automezzo sarà consentito solo se il disabile è a bordo dell'autovettura.

Dal 01 settembre 2017 NON saranno considerate valide le autorizzazioni per l'accesso alle aree in questione rilasciate a suo tempo sulla base di un semplice certificato rilasciato dal medico curante.

I veicoli muniti di contrassegno potranno accedere alle Aree Cimiteriali e circolare in giornate ed orari di cui ad apposita Determinazione Dirigenziale.

E' consentito l'accesso a tali aree a veicoli di servizio o di Imprese che eseguono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria preventivamente autorizzati durante l'orario di apertura previsto.

Per quanto concerne i predetti mezzi si da atto che potranno essere ispezionati dal personale comunale e che l'Ufficio Amministrativo ha la facoltà di sospenderne temporaneamente l'accesso alle aree cimiteriali.

Nel periodo che precede la Commemorazione dei Defunti ed in particolare dal 30 ottobre al 2 novembre è interdetto l'accesso, a qualsiasi ora, a veicoli di servizio (aziende per la lavorazione dei marmi – imprese edili – fioristi etc.). All'interno dei cimiteri vige il Codice della strada e le leggi complementari. Ulteriori limitazioni potranno essere assunte in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti.

Articolo 113

Divieti speciali – Norme operative

Nei cimiteri è vietato:

- fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
- introdurre cesti o pacchi, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe. Il Custode o chi per esso deve verificare il contenuto dei cesti o pacchi;
- toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, ceri, arbusti, ricordi, lapidi ecc.;
- buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- nell'eseguire la manutenzione o il riordino di fosse per inumazione, depositare sopra le altre fosse o sui viali erbacce o rifiuti di qualsiasi natura; il terriccio deve essere sepolto nella fossa stessa e ogni altro detrito collocato negli appositi cesti;
- spargere sulle fosse per inumazione ghiaia, pietrisco o granito di marmo, salvo specifica autorizzazione;

- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi e giardini; sedere sui tumuli e sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi e sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta, fare "pubblicità" o propaganda o proselitismo presso i cancelli dell'area cimiteriale;
- effettuare rilievi fotografici o copia di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui senza il consenso del Concessionario della sepoltura;
- eseguire lavori sulle tombe di privati senza autorizzazione;
- elemosinare;
- I divieti predetti, in quanto applicabili, si intendono estesi alla zona di rispetto del Cimitero.

Chiunque rechi sfregio ai cimiteri, vi arrechi danni o ne asporti qualsiasi oggetto senza autorizzazione, verrà deferito all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 113 bis **Possibilità di accesso nelle aree cimiteriali con animali d'affezione**

I cittadini che intendano recarsi a visitare i propri defunti nelle aree cimiteriali del Comune di Savona in compagnia dei propri animali d'affezione sono strettamente tenuti a:

- condurre gli animali all'interno dei Cimiteri muniti dei necessari dispositivi di contenimento, ovvero dell'apposito contenitore per il trasporto per felini o roditori e di guinzaglio non estensibile per cani di taglia piccola e media o di guinzaglio non estensibile e museruola per cani di taglia grande o gigante;
- vigilare con la massima attenzione affinché gli animali non arrechino disturbo alcuno agli altri visitatori, né creino disdoro alla sacralità dei luoghi con il proprio comportamento;
- far sì che gli animali evitino di depositare le proprie deiezioni all'interno del perimetro cimiteriale e qualora ciò malauguratamente avvenisse, provvedere immediatamente alla loro rimozione e alla rimessa in pristino dei luoghi e delle strutture.

Qualsiasi comportamento inadempiente delle suddette prescrizioni sarà punito con l'allontanamento immediato dell'animale e del suo conduttore.

Eventuali reiterazioni potranno dare luogo alla revoca della facoltà d'ingresso ai Cimiteri in compagnia del proprio animale per il conduttore che abbia omissso di adempiere ai suddetti obblighi e all'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 25 "Custodia degli animali domestici" del Vigente "Regolamento di Polizia Urbana".

Articolo 113 ter **Personale Cimiteriale**

Il personale addetto ai Cimiteri si atterrà scrupolosamente all'osservanza di un comportamento adeguato e consone alla sacralità del luogo, ovvero:

- manterrà un atteggiamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- manterrà un abbigliamento ordinato e adeguato all'attività svolta;
- fornirà, secondo competenza, ogni indicazione richiesta ai dolenti;

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire attività per conto di privati;

- ricevere compensi;
- fumare;
- segnalare nominativi di ditte che svolgano attività nel settore, fatta salva la facoltà di mettere a disposizione dei dolenti informative sulle attività convenzionate con il Comune di Savona;
- esercitare attività commerciali di qualsiasi tipo;
- trattenere per sé cose rinvenute nei Cimiteri

Articolo 114 Taglio dell'erba

L'erba cresciuta nei cimiteri dovrà essere tagliata ad ogni stagione e bruciata all'interno dei cimiteri medesimi, oppure estirpata con diserbanti.

Articolo 115 Registro dei reclami

Nell'ufficio del Custode viene tenuto, a disposizione del pubblico, un registro per gli eventuali reclami.

Articolo 116 Responsabilità

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danneggiamenti alle sepolture.

Articolo 117 Validità delle norme regolamentari

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme di legge vigenti in materia. Viene abrogata ogni altra disposizione in contrasto, precedentemente deliberata, fatti salvi i diritti acquisiti per le sepolture private già concesse in perpetuo.

DISCIPLINARE RELATIVO LA CREMAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI.

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente disciplinare norma la conservazione a mezzo affido ovvero la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione delle salme nell'ambito dei richiamati principi e disposizioni di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 ad oggetto "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", della legge Regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007, "Disposizione in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri", della legge Regione Liguria n. 4 del 11 marzo 2008 " Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 24", del Regolamento Regionale 11 marzo 2008 n. 1, nonché per quanto non in contrasto, di cui al D.P.R.285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", delle circolari Ministeriali e di quanto contenuto nel DPR 254/2003 in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 2 - Impianto crematorio

Il Comune per procedere alla cremazione si avvale di proprio impianto ubicato presso l'Ara Crematoria nel Civico Cimitero di Zinola e fornisce per i procedimenti di ignizione dei resti mortali, nonché dei resti ossei la necessaria bara ecologica.

Art. 3 - Cremazione

Nel rispetto di quanto contenuto nella normativa di cui al precedente articolo1, il procedimento di ignizione delle salme, dei resti mortali nonché, con le stesse modalità, dei resti ossei è autorizzato rispettivamente dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso del de cuius ovvero dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di conservazione delle spoglie mortali.

Per le ossa contenute nell'ossario comune, qualora se ne ravvisi la necessità, la cremazione è disposta dal Sindaco del luogo di conservazione, con termini e modalità di cui ad apposito provvedimento.

Art. 4 - Conservazione, dispersione

L'Ufficiale di Stato Civile autorizza una delle seguenti forme:

- a) conservazione delle ceneri mediante affido dell'urna o tumulazione della stessa, ovvero dispersione cumulativa custodita (cinerario comune).
- b) dispersione delle ceneri :
- c) in apposita area cimiteriale ovvero fuori del recinto cimiteriale, a mezzo spargimento o interrimento dell'urna cineraria;
- d) in mare a mezzo spargimento o affondamento dell'urna.

Art. 5 - Aree destinate

L'area destinata alla dispersione e all'interrimento delle urne è stata stabilita dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 196 datata 5 agosto 2008 ed è allocata all'interno del campo A nella zona Ampliamento.

Art. 6 - Manifestazione di volontà

Nel rispetto di quanto normato a livello nazionale e regionale, la volontà contraria al processo di ignizione può risultare da dichiarazione autografa del decuius di data ultima antecedente il decesso; parimenti l'espressa manifestazione di volontà inerente la dispersione delle ceneri può risultare da dichiarazione di data ultima antecedente il decesso con firma autografa.

Per coloro che al momento del decesso risultano essere regolarmente iscritti ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, il non essere contrario alla dispersione delle proprie ceneri può risultare da apposita dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dallo stesso. Detta dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione.

Art. 7 - Verbalizzazione e registrazione

Il personale incaricato, in servizio presso l'Ara Crematoria, sulla base della debita autorizzazione, esegue il procedimento di ignizione, ne redige verbale in triplice copia, così come previsto dalla vigente normativa, riportando sullo stesso la data ed il numero progressivo di cui ad apposito ed istituendo registro, inerente la dispersione o l'affido. Trasmette copia dello stesso al comune di decesso-ufficiale di stato civile e/o uffici amministrativi cimiteriali.

Il registro di cui al primo comma deve essere conservato presso gli uffici amministrativi cimiteriali.

Art. 8 - Urne cinerarie

Le ceneri, al termine del procedimento vengono raccolte in apposita urna, debitamente sigillata, che viene fornita direttamente da questo Comune ed il cui onere economico è compreso nella tariffa di cremazione.

Qualora i richiedenti il servizio ritenessero opportuno fornirla in proprio la stessa dovrà:

- essere di dimensione tale da raccogliere la globalità delle ceneri in relazione alle caratteristiche della salma;
- di materiale metallico o se diverso (ceramica, legno etc.) con contenitore interno in metallo, salvo le ceneri siano destinate alla dispersione per interramento od affondamento, caso in cui l'urna dovrà essere di materiale biodegradabile;
- debitamente sigillata.

Qualora si proceda ad affidamento o dispersione di ceneri contenute in urna già tumulata, nel primo caso se deteriorata dovrà essere rivestita con materiale metallico, nel secondo caso sostituita con una di materiale biodegradabile per l'affondamento od interramento, con gravame economico in capo al richiedente.

Art. 9 - Affidamento delle ceneri

L'affidatario deve dichiarare per iscritto se la conservazione dell'urna avviene presso la propria residenza ovvero presso un domicilio eletto a tal fine. Spetta all'affidatario comunicare al proprio comune di residenza la circostanza della conservazione dell'urna presso la propria dimora abituale ovvero presso il domicilio, così come eventuali variazioni di localizzazione della stessa.

Qualora il comune di residenza o quello eletto quale domicilio per la conservazione delle ceneri insista in territorio di altra Regione, l'autorizzazione è subordinata al nulla- osta di quest'ultimo, acquisito d'ufficio .Nel caso in cui L'affidatario deceda gli eredi dello stesso dovranno tempestivamente dichiarare all'ufficio amministrativo cimiteriale il nominativo del nuovo affidatario e l'eventuale nuova allocazione dell'urna.

Art 10 - Dispersione delle ceneri - modalità

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente sulla base di espressa manifestazione di volontà del defunto, nelle forme e con le modalità di cui alla normativa, nonché con le precisazioni di cui al precedente articolo 6.La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 24/2007 o da differente soggetto espressamente individuato ed indicato in forma scritta dal de cuius.

Art. 11 - Luoghi di dispersione delle ceneri - soggetti incaricati

A sensi di quanto normato all'articolo 4 della legge regionale n. 24/2007 la dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi indicati dettagliatamente nei vari commi dello stesso, nonché in area cimiteriale a ciò esclusivamente destinata alla presenza di persona incaricata dall'ufficiale dello stato civile qualora questa non sia un pubblico dipendente in forza ai servizi cimiteriali.

Il soggetto incaricato della dispersione dovrà sottoscrivere apposito verbale che dovrà riportare in calce altresì la firma della persona incaricata dall'ufficiale dello stato civile, ovvero del pubblico dipendente di cui al punto che precede, che sostanzialmente testimonia dell'accadimento e delle modalità seguite.

In mancanza di una manifesta individuazione da parte del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 24/2007; peraltro trascorsi novanta giorni dalla cremazione la dispersione viene eseguita dal Responsabile delle aree cimiteriali o da personale dallo stesso a tal fine individuato con apposito atto, nell'area a ciò destinata e già richiamata nel presente disciplinare.

Nel caso in cui venga richiesta sia la dispersione che il controllo della esatta procedura in capo a personale dipendente del Comune, modalità e tempi di esecuzione dovranno essere previamente concordati.

Art. 12 - Modulistica e procedure

Tutta la modulistica necessaria verrà predisposta dagli uffici competenti ed approvata con apposita determinazione del Dirigente pro-tempore del settore competente, così come l'istituzione dell'apposito registro, nonché l'esatta definizione delle procedure.

In merito alle procedure, per quanto riguarda la consegna delle urne cinerarie ai dolenti, la stessa dovrà avvenire obbligatoriamente entro 30 giorni dalla data di avvenuta cremazione.

Decorso inutilmente tale periodo l'urna cineraria verrà tumulata in apposito manufatto con attribuzione dei relativi costi a carico dei cittadini inadempienti nel caso in cui ne sia stata precedentemente indicata destinazione.

In caso contrario, si procederà secondo quanto disposto dall'Art. 11 “Luoghi di dispersione delle ceneri - soggetti incaricati” del presente Regolamento.

Art 13 - Informazione ai cittadini

Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini in merito all'espletamento delle diverse pratiche funerarie previste dalla vigente normativa tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate, compreso il sito ufficiale del Comune: www.comune.savona.it.

Art. 14 - Controlli e sanzioni

Il servizio amministrativo cimiteriale potrà effettuare attraverso la struttura competente, controlli sulla corretta conservazione delle urne cinerarie affidate, in base all'elenco degli affidamenti di urne cinerarie sul proprio territorio. Potranno essere altresì effettuati controlli a campione in merito alle procedure di dispersione delle ceneri.

Per quanto concerne sia le modalità che i relativi importi si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 5 bis della legge regionale n. 24/2007 così come introdotto dalla legge regionale n. 4/2008